



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Rimini)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 47868 - Montecopiolo (RN)
Tel. 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 - P.IVA 00360600415 - C.F. 80004090413
PEC: comune.montecopiolo@emarche.it | e-mail: municipio@comune.montecopiolo.rn.it

Prot. n. 836

Montecopiolo, 16/03/2023

ORDINANZA n. 10/2023

OGGETTO: Ordinanza in materia di Sanità e Igiene per la prevenzione dei rischi da “Processionaria del Pino” Traumatocampa (Thaumetopea) Pityocampa nel territorio comunale

IL SINDACO

VISTO l’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, (pubblicato in G.U. n.40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del Pino” Traumatocampa (Thaumetopea) Pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell’art. 4 del D.M sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall’Autorità Sanitaria competente;

EVIDENZIATA la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell’insetto arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell’insetto di cui trattasi;

RILEVATO che l’art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali poste in ambito urbano) al fine di garantire il massimo contenimento dell'intestazione sul territorio comunale;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 "testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) poste in ambito urbano, nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi sul territorio comunale, di porre in essere nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 aprile di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetoepea) pityocampa sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita poste a dimora nei terreni di loro pertinenza:

- pino nero (Pinus nigra) in particolare;
- pino domestico (Pinus pinea);

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente per l'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili. (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.

3) In subordine, l'abbattimento di suddette piante peraltro non autoctone del nostro territorio eventualmente sostituendole con piante autoctone.

AVVISA

1) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

2) Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il centri di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

3) Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

INCARICA

Delle verifiche conseguenti all'emanazione della presente ordinanza i seguenti Enti:

- Carabinieri forestali;
- Carabinieri;

DISPONE

Che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata;

INFORMA

Che contro il presente atto è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale presso il TAR — Tribunale Amministrativo Regionale — sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa;
- ricorso amministrativo al Presedente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- A.U.S.L. Romagna — Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Comando Stazione Carabinieri di San Leo;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pennabilli;

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo pretorio — on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

Il Sindaco
Pietro Rossi

